

**CONVENZIONE N° ... PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI SENSI DEI DECRETI MINISTERIALI 28.7.2005 E 6.2.2006 E DELIBERE DELLA A.E.E.G. N. 188/05 E N. 40/06**

Con la presente Convenzione

**tra**

il Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di €26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa, in seguito denominata per brevità **“GRTN”**

**e**

*Per le persone fisiche:*

il/la sottoscritto/a..... nato/a a.....

il.....residente a ....., in Via.....

comune....., codice fiscale....., in seguito denominato/a per brevità

**“Produttore”**

*Per le persone giuridiche:*

Società.....con sede in.....Codice fiscale.....Partita

IVA..... rappresentata da ..... nato a ..... il 00.000.0000 nella qualità

di ..... di detta società, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto

fotovoltaico oggetto della presente Convenzione, in seguito denominata per brevità **“Produttore”**;

nel loro insieme denominate per brevità **“le Parti”**,

**premesso**

- che con lettera del 00.00.0000 è stata inoltrata domanda di ammissione alle “tariffe incentivanti” di cui al D.M. 28.7.2005 e al D.M. 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico denominato ....., di potenza nominale pari a ..... kW, ubicato nel sito di ....., comune di .....
- che tale domanda di ammissione è stata dal GRTN identificata con il n. ....;

- che il GRTN con propria lettera raccomandata pervenuta al Produttore il 00.00.0000 ha comunicato che la domanda è risultata ammissibile al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui ai D.M. 28.7.2005 e 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico da .... kW denominato ..... sito in Via .....nel comune di ....., per la durata di venti anni e per una tariffa pari a 000 €/kWh;
- che il Produttore risulta il soggetto responsabile dell'impianto, sopra identificato, oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 28.7.2005;
- che il Produttore, con lettera del 00.00.0000, ha comunicato al GRTN che l'impianto è stato realizzato per una potenza nominale di ..... kW, in conformità al progetto ammesso al beneficio della tariffa incentivante e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni, e che sono stati trasmessi al GRTN e al gestore di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera A.E.E.G. n. 188/05 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - i. la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02;
  - ii. il certificato di collaudo dell'impianto con almeno due diverse fotografie dell'impianto;
  - iii. il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dal costruttore dei pannelli medesimi;
- che il Produttore, con lettera del 00.00.0000, ha comunicato al GRTN che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 00.00.0000 entro i termini previsti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- che si allega alla presente Convenzione copia della documentazione presentata dal soggetto responsabile all'atto della comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera A.E.E.G. n. 188/05 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto, comprensiva della dichiarazione che:
  - il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. 28.7.2005, per l'impianto in oggetto intende beneficiare/[non intende beneficiare] delle detrazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 5, della L. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni;
  - il soggetto responsabile, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non

ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo di investimento;

- il soggetto responsabile, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle Regioni e Provincie autonome, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del M.A.T.T., come definito dallo stesso Ministero con i Decreti Direttoriali del 22.12.2000, n. 111/SIAR/2000 e del 16.3.2001, n. 106/SIAR/2001;
  - l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei Certificati Verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs 387/2003;
  - l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 79/99, nè dei titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs 164/00;
- che il Produttore ha richiesto/[non ha richiesto] di usufruire del beneficio di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 6.2.2006 [ed ha trasmesso al GRTN, contestualmente alla documentazione finale del progetto, gli elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata, in scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica];
- che trattasi di *[barrare il caso corrispondente]*:
- impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW per il quale il Produttore ha stipulato un contratto di scambio ai sensi della delibera dell'A.E.E.G. n. 28/06;
  - impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, per il quale il Produttore non ha stipulato un contratto di scambio ai sensi della delibera dell'A.E.E.G. n. 28/06 e per il quale la produzione di energia elettrica coincide/[non coincide] con l'energia elettrica immessa in rete;
  - impianto fotovoltaico di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW per il quale la produzione di energia elettrica coincide/[non coincide] con l'energia elettrica immessa in rete;
- *[solo per impianti con potenza > 50 kW]* che la tariffa richiesta in sede di offerta economica è stata

pari a 0,0000 €/kWh;

- che si allega alla presente Convenzione la “scheda dei dati anagrafici ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti”, in cui sono indicati i dati anagrafici e le coordinate bancarie da utilizzare per la domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti riconosciute;

**si stipula quanto segue:**

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 1**

**Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione ha per oggetto il riconoscimento, da parte del GRTN al Produttore, del contributo spettante all’energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 387/03, dei DD.MM. del 28.7.2005 e del 06.02.2006 e della delibera dell’A.E.E.G. n. 188/05 come integrata e modificata dalla delibera 40/06.

**Articolo 2**

**Decorrenza e valore dell’incentivazione**

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 00.00.0000 la tariffa incentivante da riconoscere all’impianto fotovoltaico oggetto della presente Convenzione è pari a 0,000 €/kWh.

**Articolo 3**

**Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti**

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GRTN sulla base delle misure previste dall’art. 3-bis della delibera dell’A.E.E.G. n. 188/05 e in conformità delle modalità di erogazione disciplinate dalla medesima delibera.

Con riferimento all’art. 3-bis della delibera dell’A.E.E.G. n. 188/05 il Produttore [il gestore di rete competente] è il soggetto che ha la responsabilità della rilevazione, registrazione e comunicazione al GRTN delle misure dell’energia fotovoltaica incentivata.

Il GRTN dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”). Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GRTN provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella “scheda dati anagrafici ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti” di cui alle premesse.

## **Articolo 4**

### **Cessione dei crediti**

Le Parti convengono che l'eventuale cessione dei crediti derivanti dalla presente Convenzione in capo al Produttore, è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario.

## **Articolo 5**

### **Responsabilità**

Il GRTN non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3, da parte del Produttore, soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GRTN.

## **Articolo 6**

### **Documentazione**

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese e a consegnare al GRTN, su semplice richiesta, e nel rispetto delle scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente Convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera dell'A.E.E.G. n. 188/05, il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto vengano sostituiti con altri di pari potenza, a causa di danni o avarie non riparabili che ne rendano necessaria la sostituzione, comunica tempestivamente al GRTN i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Il Produttore si impegna ad inviare al GRTN, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, le stesse saranno rese operative dal GRTN nel mese successivo al mese di ricevimento da parte del GRTN.

## **Articolo 7**

### **Verifiche e controlli**

Il GRTN si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il GRTN

comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Nel corso delle procedure di verifica, il Produttore potrà avvalersi e farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale il Produttore dovrà comunicare formalmente al GRTN il nome. L'esito dei controlli viene comunicato al Produttore e, in caso di esito negativo, determinerà gli effetti di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), della delibera A.E.E.G. n. 188/05.

## **Articolo 8**

### **Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha decorrenza dal 00.00.0000 e avrà scadenza il 00.00.0000.

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una delle ipotesi di decadenza previste dall'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 9**

### **Giurisdizione**

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente Convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

## **Articolo 10**

### **Perfezionamento della Convenzione**

La presente Convenzione è firmata in duplice copia originale. Il Produttore e il GRTN invieranno separatamente all'altra parte il proprio originale debitamente sottoscritto. Qualsiasi modifica della stessa ha luogo in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

[Data]

Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A.

Il Produttore

---

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 4 “Cessione dei crediti”, 5 “Responsabilità” e 9 “Giurisdizione”, del presente contratto.

[Data]

Gestore del Sistema Elettrico – GRTN S.p.A.

Il Produttore

---

---